

(N. 1602)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 1966

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Con la data del 30 giugno corrente anno vengono a scadere i trattamenti anticongiunturali di integrazione salariale e di disoccupazione adottati con la legge 23 giugno 1964, n. 433, con il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 e con l'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 e prorogati con la legge 5 luglio 1965, n. 833.

Con la data del 31 marzo corrente, scade, altresì la proroga dei massimali contributivi per gli assegni familiari disposta con la stessa legge 5 luglio 1965, n. 833.

I trattamenti suddetti consistono:

a) godimento dell'integrazione salariale fino ad un anno con misure trimestrali a scalare e per un ulteriore periodo di sei mesi sulla base del trattamento del quarto trimestre e corresponsione degli assegni familiari per la durata dell'integrazione;

b) godimento dell'indennità di disoccupazione fino ad un anno per i lavoratori edili e corresponsione degli assegni familiari a tutti i lavoratori disoccupati, edili compresi, in sostituzione delle quote aggiuntive per i carichi di famiglia.

Con la scadenza del termine relativo ai massimali contributivi (lire 2.500 e lire 2.000 giornaliere rispettivamente per le aziende industriali e commerciali) in materia di assegni familiari, si avrebbe la conseguenza che, successivamente al 31 marzo corrente, le aliquote contributive in vigore (17,50 per cento per l'industria, commercio, eccetera e 18 per cento per il credito, assicurazione e servizi tributari appaltati) andrebbero applicate sulla effettiva retribuzione con evidenti ripercussioni sfavorevoli sui programmi di investimento e, quindi, sull'occupazione.

La necessità di valutare con più concreti elementi di giudizio le ripercussioni della sfavorevole congiuntura economica e le esigenze di ammodernamento tecnologico delle aziende per i loro riflessi sulla occupazione dei lavoratori dipendenti spiega i motivi per i quali si sono attesi i dati della situazione quale essa è risultata alla fine del 1965.

La sopraggiunta crisi di Governo ha poi impedito nei mesi scorsi la predisposizione di un disegno di legge contenente la completa sistemazione della materia ed ha contribuito a determinare una situazione di urgenza.

Allo stato, considerato che gli effetti di ripresa produttiva in atto non ancora si sono proiettati sulla situazione dell'occupazione, e considerato, altresì, che la fase in corso presenta aspetti economici delicati, per cui richiede di assecondare e promuovere gli investimenti produttivi, il Governo è d'avviso che sia opportuno mantenere immutate sia le provvidenze straordinarie a favore degli operai sospesi dal lavoro e dei disoccupati, prorogando le provvidenze straordinarie in atto di sei mesi, sia la situazione delle aziende, prorogando i massimali.

Stante, però, la scadenza imminente del termine del 31 marzo 1966 per i massimali contributivi e quella vicina del 30 giugno del corrente anno per le provvidenze anti-congiunturali, si è ritenuto necessario fare ricorso ad un provvedimento di urgenza a norma dell'articolo 77 della Costituzione che disponga contestualmente la proroga dei massimali e quella delle provvidenze in ma-

teria di integrazioni salariali e di disoccupazione, e ciò anche in considerazione del fatto che i due problemi (provvidenze e massimali) sono stati, specialmente in questi ultimi tempi, considerati contemporaneamente.

Il ricorso al decreto-legge trova altresì la sua giustificazione nella necessità di concedere un ulteriore periodo di integrazione salariale di 3 mesi per gli operai che hanno già fruito di tale beneficio per il periodo massimo previsto dalle precedenti disposizioni.

Altro motivo per cui si è reso necessario adottare il presente provvedimento di urgenza, mentre sarà prossimamente presentato il disegno di legge per il riassetto della materia in questione, è stato quello di consentire alle aziende, in relazione alle esigenze della programmazione economica, di formulare i loro piani di investimenti produttivi.

Pertanto, mentre si provvede a dare un organico ordinamento alla materia, con la abolizione graduale del massimale e le conseguenti implicazioni contributive e sociali, mediante un disegno di legge che sarà al più presto presentato al Parlamento, con un provvedimento d'urgenza, che prevede una proroga di limitata durata, la materia stessa è regolata per il periodo intermedio.

* * *

Le linee del decreto-legge, di cui si chiede la conversione, sono le seguenti:

L'articolo 1: proroga per gli operai delle aziende industriali che entrino in integrazione dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966 il trattamento disposto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 ed integrato dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, numero 883.

Tale trattamento fissa l'integrazione salariale per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto inferiore a 24 ore settimanali nella misura di due terzi della retribuzione globale per i seguenti periodi:

per il 1° trimestre (= 13 settimane) per le ore di lavoro non prestate comprese fra 0 e 40 ore;

per il 2° trimestre (=13 settimane) per le ore di lavoro non prestate comprese fra 0 e 36 ore;

per il 3° trimestre (=13 settimane) per le ore di lavoro non prestate comprese fra 0 e 32 ore;

per i successivi nove mesi (=39 settimane) per le ore di lavoro non prestate comprese fra 0 e 24 ore.

Per gli operai lavoranti ad orario ridotto di 24 ore o più ore settimanali:

per i primi due trimestri (=26 settimane) 2/3 della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate fino a 40 ore settimanali;

per i successivi quattro trimestri (=52 settimane) 2/3 della retribuzione globale per la metà delle ore di lavoro non prestate fino a 40 settimanali.

Inoltre agli operai ammessi all'integrazione, ai sensi delle norme predette, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura intera a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Come è noto, il regime ordinario delle integrazioni salariali assicura un trattamento ben più limitato, stante che, come disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 12 agosto 1947, n. 869, l'operaio in Cassa integrazione riceve un'integrazione rapportata ai 2/3 della retribuzione globale che sarebbe ad esso spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le 24 e le 40 ore settimanali, con una durata massima di 3 mesi in caso di sospensione.

Lo stesso articolo 1 estende, inoltre, i benefici conseguenti alla proroga della legge n. 433 anche agli operai edili nei limiti stabiliti dal decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

In altre parole le imprese di costruzioni, nel periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1966, potranno ancora essere ammesse in Cassa integrazione indipendentemente dalle condizioni poste dalla normativa ordinaria (in-temperie o altre cause non imputabili al

datore di lavoro o ai lavoratori), assicurando agli operai edili per tre mesi l'integrazione salariale nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore non lavorate comprese fra le zero e le 40 ore settimanali.

L'articolo 2: stabilisce che nei confronti degli operai ammessi all'integrazione in data anteriore al 1° luglio 1966 il trattamento previsto dalla citata legge n. 433 è continuato, in aggiunta ai periodi contemplati dalla stessa legge 5 luglio 1965, n. 833, per un periodo di 3 mesi mantenendo le prestazioni nelle misure previste per il quarto trimestre.

Tale disposizione modifica il precedente trattamento di integrazione salariale, che prevedeva prestazioni a scalare per un periodo massimo di 18 mesi, nell'arco di tempo che va dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1966, concedendo ulteriori 3 mesi di integrazioni salariali per cui le aziende ammesse in Cassa integrazione dopo il 1° luglio 1964 fino al 31 dicembre 1966, possono fruire complessivamente di 21 mesi di integrazioni.

Con l'articolo 3: i trattamenti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 e 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, a favore dei disoccupati che sono dimessi dal lavoro entro il 1° luglio 1965 sono estesi anche ai disoccupati che venissero a cessare dal lavoro nel periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966.

Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, prevedono la concessione, agli operai edili disoccupati, dell'indennità di disoccupazione fino ad un massimo di 360 giornate ed il pagamento degli assegni familiari in luogo delle quote di maggiorazione.

L'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, stabilisce la corresponsione degli assegni familiari in luogo delle quote di maggiorazione anche ai disoccupati indennizzati dei settori economici non agricoli diversi dall'edilizia, ferma restando per questi indennizzati la durata della concessione di 180 giorni.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 4: stabilisce che ferma restando l'ammissibilità alle provvidenze di cui trattasi entro il 31 dicembre 1966, i trattamenti straordinari cessano in ogni caso alla data del 30 giugno 1967, mentre le ammissioni decorrenti dal 1° gennaio 1967 saranno regolate dal regime ordinario.

L'articolo 5: dispone l'aumento dell'indennità di disoccupazione da lire 300 a lire 400 giornaliere. La misura dell'indennità di disoccupazione è rimasta ferma dal 1960 a causa dello squilibrio della gestione, i cui introiti si sono dimostrati insufficienti a coprire l'onere delle prestazioni e delle contribuzioni spettanti alla gestione medesima in conformità alle disposizioni vigenti, come si evince dal seguente quadro (in milioni arrotondati):

Anni	Introiti	Spese	Disavanzi
1961	97.768	120.987	23.219
1962	112.637	127.086	14.449
1963	131.779	141.387	9.608
1964	150.817	160.028	9.211
1965	150.946	164.346	13.400

I dati del 1965 sono da considerarsi provvisori.

Dal prossimo anno, peraltro, la situazione dovrebbe migliorare in conseguenza della soppressione delle quote di maggiorazione per carichi di famiglia, che sono state sostituite dagli assegni familiari. Detti assegni, infatti, non sono a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Per tale miglioramento e per altre cause quali la diminuzione dei disoccupati indennizzabili per effetto della rioccupazione e perchè esauriscono il periodo indennizzato, la gestione della disoccupazione avrà prevedibilmente il seguente andamento finanziario nei prossimi esercizi, ferme l'aliquota (2 per cento) e l'indennità (lire 300):

	1965	1966	1967
	(miliardi di lire)		
Disavanzo o avanzo di esercizio:	— 13	— 1,6	+ 6,6

Ai fini di un contenuto aumento della misura dell'indennità di disoccupazione, non si può che fare ricorso ad anticipazioni della Cassa unica per gli assegni familiari come previsto dall'articolo 6, per cui l'aumento è stabilito a partire dal 1° aprile corrente anno, in lire 100 giornaliere, con un maggiore onere annuo per 196 milioni di giornate indennizzabili secondo i dati provvisori per l'anno 1965, di circa 15 miliardi.

Per quanto riguarda i disoccupati dell'agricoltura l'aumento viene limitato alla metà del numero di giorni di disoccupazione indennizzabili nell'annata in corso all'entrata in vigore del provvedimento in quanto l'altra metà deve ritenersi già decorsa nella media delle province all'atto dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Come è noto, analogo criterio fu seguito per la concessione degli assegni familiari ai disoccupati agricoli, disposta dall'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, relativamente all'annata in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto-legge.

Il terzo comma prevede che per il periodo eccedente il limite comune a tutti gli assicurati di 180 giorni, l'indennità venga corrisposta nell'attuale misura di lire 300, anzichè quella maggiorata di lire 400.

L'articolo 6: proroga la possibilità di trasferire, ai fini del provvedimento, alla Cassa integrazione guadagni le eccedenze attive della Cassa assegni familiari che matureranno entro il 31 dicembre 1966, estendendo la possibilità di trasferimento anche alla gestione per la disoccupazione che è in sensibile disavanzo.

L'articolo 7: prevede la proroga fino al 31 dicembre 1966 degli attuali massimali fino alla concorrenza dei quali sono applicati i contributi dovuti sia per la Cassa unica degli assegni familiari sia per la Cassa integrazione guadagni.

Per quanto attiene all'onere derivante dalla proroga delle provvidenze anticongiunturali, dai dati di preconsuntivo della Cassa integrazione relativi al 1965 risulta un disavanzo di esercizio pari a lire 47,29 mi-

liardi che, per l'avanzo di lire 19,37 miliardi del 1964, si riduce a lire 27,92 miliardi.

Si calcola, però, che le integrazioni concesse nell'ultimo trimestre 1965, le quali saranno contabilizzate nei primi mesi del 1966, dovrebbero far salire il disavanzo di esercizio del 1965 a circa lire 48 miliardi e quello patrimoniale a lire 28,6 miliardi. Tuttavia, bisogna tener presente che le condizioni congiunturali potrebbero mettere le aziende in condizioni di non utilizzare completamente le autorizzazioni ricevute e quindi la differenza fra concesso e pagato nell'anno 1965 potrebbe non essere completamente erogata. Per cui il disavanzo calcolato di lire 48 miliardi per le integrazioni afferenti al 1965 potrebbe di fatto aggirarsi intorno ai 45 miliardi.

Per il 1966 viene calcolata una spesa per integrazioni salariali di circa lire 43,8 miliardi (11,8 miliardi per le categorie edili e 32 miliardi per le categorie non edili), in misura inferiore al 1965, sia perchè la misura dell'integrazione va diminuendo negli ultimi periodi, sia perchè deve ritenersi

superato il punto più alto della curva delle richieste di concessione.

Per i prolungamenti del godimento delle concessioni nel 1967 (cessazione 30 giugno 1967), tenuto conto che gran parte saranno a scaglione ridotto, si può calcolare una spesa fra i 10-15 miliardi.

Per il maggior trattamento di disoccupazione degli edili (360 giorni anzichè 180) viene calcolata una spesa di lire 10 miliardi, mentre l'aumento delle indennità di disoccupazione da lire 300 a lire 400 giornaliere comporta un onere di lire 15 miliardi.

La spesa complessiva, quindi, dei provvedimenti congiunturali dal luglio 1964 fino al giugno 1967 sarebbe (28,6+43,8+10+10+15) di lire 107,4 miliardi, ai quali si fa fronte per una parte con il gettito del contributo della Cassa integrazione calcolato per il 1966 in lire 10 miliardi e, per la differenza, mediante anticipazioni senza interessi delle eccedenze attive della Cassa assegni familiari valutate in preconsuntivo al 31 dicembre 1965 in lire 126 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga con modifiche delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.

ALLEGATO

Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 29 marzo 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché di prorogare i massimali per i contributi relativi agli assegni familiari;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogata dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, nonché quello previsto dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966.

Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogato dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966, nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

Art. 2.

Nei confronti degli operai ammessi in data anteriore al 1° luglio 1966, al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, integrato dal trattamento di cui all'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, il trattamento stesso viene mantenuto in aggiunta ai periodi previsti dai predetti articoli, per un ulteriore periodo di tre mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre.

Art. 3.

Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 2 e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le altre categorie di lavoratori ad eccezione di quelli agricoli, entrambi prorogati dall'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono applicati anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966.

Per i lavoratori agricoli rimane fermo il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833.

Art. 4.

I trattamenti prorogati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge cessano in ogni caso con la data del 30 giugno 1967.

Art. 5.

Con effetto dal 1° aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, fissata in lire 300 dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, è elevata a lire 400.

Ai lavoratori agricoli, per l'annata già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento di cui al comma precedente spetta per la metà dei giorni di disoccupazione indennizzabile.

Agli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini che beneficiano del prolungamento a 360 giorni del periodo massimo per il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione, l'aumento di cui al primo comma spetta per la parte del periodo indennizzabile non eccedente i 180 giorni.

Le prestazioni a carico di Amministrazioni statali, il cui importo è parificato per legge a quello dell'indennità giornaliera di disoccupazione, non subiscono modifiche per effetto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6.

Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passività determinatesi nelle rispettive gestioni in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

Negli stessi o con altri decreti, sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 e al 31 marzo 1966, rispettivamente dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1966.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1966.

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE —
PIERACCINI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE